



Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale
Fondation Maria Ida Viglino pour la culture musicale

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, PROFILO DI INSEGNANTE IN AMBITO MUSICALE, FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI UN POSTO NELLA CATTEDRA RELATIVA AI PERCORSI PER LA PRIMA INFANZIA DELLA FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE DI AOSTA.

Art. 1

Trattamento economico

1. Al posto predetto è applicato il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola:
 - a) stipendio iniziale tabellare di annui lordi 22.941,24 euro previsto per un lavoratore a tempo pieno, oltre all'eventuale assegno per il nucleo familiare, alla tredicesima mensilità ed altre eventuali indennità da corrispondere secondo le norme in vigore;
 - b) il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa su base settimanale.
2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 2

Orario di lavoro

1. Alla predetta cattedra è attribuito l'orario di lavoro pari a 9 ore settimanali.

Art. 3

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università o titolo equipollente se conseguito all'estero.
2. Qualsiasi diploma accademico è ritenuto assorbente rispetto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università. Quest'ultimo, tuttavia, per essere valutato, deve essere dichiarato in tutti i suoi elementi essenziali tra i titoli che danno luogo a punteggio.
3. I candidati devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti politici, secondo la normativa vigente nel proprio Stato;
 - c) possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - d) avere l'idoneità fisica alle mansioni richieste per il profilo di cui trattasi;
 - e) avere compiuto il 18° anno di età;
 - f) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati da precedente impiego per gravi cause attribuite al lavoratore stesso;
 - g) non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego.
4. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Scaduto tale termine, non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa.

Art. 4

Dichiarazioni da formulare nella domanda

1. I candidati devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel testo vigente, e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
 - a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
 - b) l'indicazione dell'insegnamento per cui vogliono concorrere;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime (ovvero, per i cittadini non italiani, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento);
 - e) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego;
 - f) di non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati da precedente impiego per gravi cause attribuite al lavoratore stesso;
 - g) il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, specificando l'Istituzione scolastica, Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato ed il Comune presso il quale è stato conseguito, l'anno scolastico/anno accademico e la relativa valutazione;
 - h) le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di lavoro privato o pubblico;
 - i) i titoli che danno luogo a punteggio, di cui al successivo art. 8, specificando tutte le informazioni necessarie alla relativa valutazione;
 - j) i titoli che danno luogo a preferenza, di cui al successivo art.11;
 - k) la dichiarazione, per i candidati con disabilità, di quanto previsto al successivo art. 5;
 - l) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'espletamento della procedura concorsuale e per l'eventuale assunzione a tempo indeterminato.

2. Il candidato dovrà, altresì, indicare il domicilio presso il quale devono ad ogni effetto essere indirizzate le comunicazioni relative al concorso, se differente dalla residenza.

La Fondazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni afferenti alla procedura concorsuale dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3. La domanda di ammissione al concorso vale a tutti gli effetti quale dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) e deve essere sottoscritta dal candidato.

Art. 5

Dichiarazione dei candidati con disabilità

1. Il candidato con disabilità sostiene le prove d'esame del concorso con l'uso degli ausili e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione alla specifica disabilità.

2. Il candidato con disabilità, oltre a quanto richiesto nel precedente art. 4 del bando di concorso, deve:
 - specificare nell'istanza di partecipazione l'ausilio in relazione alla propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
 - allegare all'istanza di partecipazione la certificazione attestante la disabilità, rilevata a seguito di accertamento medico, così come previsto dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 6

Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, deve essere redatta compilando il modulo che viene allegato al presente bando di concorso, o comunque, seguendo lo schema proposto, in carta libera, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, il candidato è tenuto a fornire. Il modulo è altresì disponibile sul sito della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale www.fondazionemusicaevda.it/bandi-di-concorso.
2. La domanda deve pervenire, se recapitata a mano, alla Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, presso la segreteria in via San Giocondo n. 8, Aosta, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 novembre 2017.
3. La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale della segreteria della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale.
4. Per la consegna delle domande a mano, la segreteria è aperta lunedì e martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
5. La domanda di ammissione può essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo fondazionemariaidaviglino@twtcert.it, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e, in ogni caso, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 novembre 2017.
6. La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile anche se recapitata mediante corriere espresso entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 novembre 2017.

Art. 7

Esclusione dal concorso

1. L'esclusione dal concorso è prevista nei seguenti casi:
 - a) **omissione**, nella domanda di partecipazione al concorso, della sottoscrizione o delle dichiarazioni prescritte dal precedente art. 4, comma 1;
 - b) **presentazione** della domanda fuori termine;
 - c) **carezza** di uno solo dei requisiti prescritti, generali o speciali.
2. L'esclusione è adottata in ogni momento con decreto motivato del Presidente della Fondazione.

Art. 8

Valutazione dei titoli

I titoli che danno luogo a punteggio sono classificabili come risulta dai prospetti sotto riportati:

A. TITOLO DI STUDIO IMMEDIATAMENTE SUPERIORE A QUELLO RICHIESTO (viene valutato un solo titolo, il più favorevole al candidato):

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Laurea o Diploma accademico di I livello | punti 0,20 |
| 2. Diploma accademico vecchio ordinamento | punti 0,30 |
| 3. Laurea o Diploma accademico di II livello | punti 0,30 |
| 4. Specializzazione o Diploma accademico di II livello finalizzato alla formazione di docenti | punti 0,40 |

B. TITOLI

1. Frequenza di corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale organizzati da enti pubblici o da altri enti legalmente riconosciuti, purché attinenti al profilo richiesto; ogni corso, sino ad un massimo di 6 attestazioni, viene valutato con: **punti 0,10**
2. Ogni idoneità conseguita in concorsi o selezioni precedenti per il profilo richiesto, sino ad un massimo di 6 idoneità, viene valutata con: **punti 0,10**
3. Partecipazione ad attività professionali organizzate da enti pubblici o da altri enti legalmente riconosciuti purché attinenti al profilo richiesto; l'attività professionale, sulla base della tipologia di riferimento e sul ruolo ricoperto dal professionista, viene valutata fino a un massimo di: **punti 1,20**
4. Articoli e pubblicazioni, anche digitali, forniti di identificativo ISBN o ISSN, purché attinenti al profilo richiesto, sino a un massimo di 6, viene valutato con: **punti 0,20**

C. SERVIZI

1. Servizi prestati presso enti e/o scuole di musica purché attinenti con il profilo richiesto; ogni servizio, fino ad un massimo di 6, è valutato con: **punti 0,50**
2. Servizi prestati in qualità di formatore dei formatori presso enti e/o scuole di musica purché attinenti con il profilo richiesto; ogni servizio, fino ad un massimo di 6, è valutato con: **punti 0,50**

Il punteggio totale massimo raggiungibile nella valutazione dei titoli è pari a 10/10.

AVVERTENZE:

1. In riferimento al precedente punto D comma 1 si specifica quanto segue:
 - a) Il servizio prestato a tempo parziale è valutato in misura proporzionale alla percentuale di servizio effettivamente prestato.
 - b) Per i servizi in atto si fa riferimento, quale termine finale, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di concorso.
 - c) I servizi valutabili non possono superare i 10 anni complessivi. In caso di più servizi sono valutati quelli più favorevoli al candidato.
 - d) Nella valutazione dei servizi, per i periodi inferiori all'anno, il punteggio è attribuito in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato. I periodi di 16 giorni o superiori sono considerati come mesi interi. I periodi inferiori non sono valutati.
2. Per i servizi lavorativi e per le copie conformi all'originale di attività professionali, titoli di studio, attestati di corsi effettuati, è possibile utilizzare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il candidato dovrà fornire, sia nel caso di autocertificazione sia nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, tutti gli elementi necessari per la valutazione e per l'accertamento della veridicità dei dati, fermo restando che in caso contrario non si procederà alla valutazione.
3. Per i periodi di attività lavorativa (sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato) presso enti pubblici o privati, occorre indicare il datore di lavoro con l'indirizzo completo, i periodi di servizio dal giorno/mese/anno al giorno/mese/anno indicando se a tempo pieno, se a part-time con le ore settimanali, nonché eventuali periodi di aspettativa senza retribuzione con la relativa motivazione, ovvero tutti gli elementi necessari per la valutazione e per l'accertamento della veridicità dei dati, fermo restando che in caso contrario non si procederà alla valutazione. Nel caso di attività lavorativa svolta presso privati dovrà, altresì, essere indicato o allegato il C.C.N.L. di riferimento.
4. Non si procede, inoltre, alla valutazione delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà se la stessa è priva della sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione stessa. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione stessa occorre allegare alla dichiarazione copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Art. 9
Prove d'esame

1. L'esame di concorso comprende le seguenti prove:

a) una **prima prova orale** vertente sui seguenti argomenti:

- la didattica musicale come progettazione e sperimentazione di percorsi innovativi anche a carattere transdisciplinare;
- le relazioni tra formazione specialistica in contesti formali, non formali e informali;
- il ruolo della didattica musicale negli interventi di inclusione e di integrazione;
- le nuove metodologie della didattica musicale anche in relazione alle più recenti scoperte neuro scientifiche.

La prima prova orale viene valutata fino a un massimo di:

punti 4

b) una **seconda prova pratica**, consistente in una dimostrazione di insegnamento (lezione tipo) della materia a cui il candidato concorre.

La seconda prova pratica viene valutata fino a un massimo di:

punti 6

Il punteggio totale massimo raggiungibile nelle due prove è pari a 10/10.

Art. 10
Informazioni inerenti alle prove d'esame

1. Conseguono l'ammissione alla prova orale e alla prova pratica i candidati che riportano una votazione di almeno 6/10 nella valutazione dei titoli.
2. Il diario ed il luogo delle prove, stabiliti dalla Fondazione, saranno resi pubblici mediante affissione nella sede della Fondazione in via San Giocondo n. 8 ad Aosta, e mediante contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione (www.fondazionemusicaevda.it/bandi-di-concorso) **a partire dalle ore 18.00 del giorno 8 novembre 2017**. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione e convocazione diretta per i destinatari.
3. I candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso, nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, sono dichiarati esclusi dal concorso stesso, quale ne sia stata la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli candidati. I candidati non possono chiedere alcuna variazione al calendario delle prove medesime.
4. I candidati devono presentarsi a tutte le prove muniti di un documento di identità personale in corso di validità.

Art. 11
Titoli che danno luogo a preferenza

1. In armonia con quanto previsto dall'art. 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), a parità di merito e di titoli di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:
 - a) i nati in Valle d'Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli degli emigrati valdostani;
 - b) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni.
2. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Art. 12

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Presidente della Fondazione.
2. Essa è composta dal coordinatore della Scuola di Formazione e Orientamento Musicale, da un docente di ruolo della Scuola, da un docente esterno esperto e da un Commissario esterno esperto che la presiede.
3. Le attività di segreteria della Commissione sono espletate dalla segreteria amministrativa della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale.

Art. 13

Graduatoria

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è dato dalla media della somma dei punteggi complessivi riportati nella valutazione dei titoli e dei punteggi complessivi conseguiti nelle prove orale e pratica.
2. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice rimette gli atti alla Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale. La graduatoria definitiva è approvata con decreto del Presidente della Fondazione e ne viene assicurata pubblicità mediante la pubblicazione sul sito ufficiale della Fondazione e mediante affissione nella sede della Fondazione stessa. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative.
3. Ai candidati risultati idonei è notificato l'esito del concorso.

Art. 14

Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive

1. Dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito internet, la Fondazione può procedere ad effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, acquisendo d'ufficio i relativi dati.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 15

Assunzione

1. I concorrenti chiamati ad assumere servizio, prima di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, dovranno esibire, nel termine di trenta giorni, incrementabili di ulteriori trenta giorni in casi particolari, alla segreteria della Fondazione i seguenti documenti in carta semplice:
 - a) certificato medico, rilasciato in data non anteriore di sei mesi a quella di scadenza del presente bando di concorso, da un medico di sanità pubblica del distretto socio-sanitario che comprende il Comune di residenza del candidato, da cui risulti che lo stesso ha l'idoneità fisica alle mansioni richieste per il posto da ricoprire;
 - b) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 72 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 e successive modificazioni; in caso contrario deve essere presentata una dichiarazione di opzione per la Fondazione.

2. La Fondazione provvederà ad acquisire d'ufficio ulteriori documenti per accertare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e necessari per l'assunzione a tempo indeterminato.
3. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, la Fondazione comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.
4. Il contratto individuale di lavoro prevede che il dipendente possa essere sottoposto ad un periodo di prova non superiore comunque a quattro settimane. In qualunque momento del periodo di prova la Fondazione può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso e di indennità sostitutiva del preavviso, fermo restando che il recesso deve essere motivato.
5. L'assunzione può essere altresì subordinata all'accertamento diretto dell'idoneità fisica ed agli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.

Art. 16
Decadenza

1. Il candidato chiamato ad assumere servizio, che risulti non in possesso dei requisiti prescritti o che non sottoscriva il contratto individuale di lavoro nei termini fissati dal precedente art. 15, è dichiarato decaduto dalla graduatoria di merito. La Fondazione provvederà all'assunzione di altro aspirante che abbia conseguito l'idoneità seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 17
Norme applicabili

1. Il rapporto di lavoro di cui al presente bando è disciplinato dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola e dalle norme da esso richiamate e/o con esso compatibili anche per le cause che ne costituiscono le condizioni risolutive.
2. Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola.

Art. 18
Informativa sulla privacy

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, si informa che:
 - a) il titolare del trattamento è la Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale;
 - b) i dati conferiti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando;
 - c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici; specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;
 - d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso, ovvero la mancata assunzione;
 - e) l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 19
Informazioni varie

1. Per informazioni rivolgersi alla segreteria della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, sita in via San Giocondo n. 8 ad Aosta, (segreteria.amministrativa@fondazionemusicaevda.it, telefono 0165 43995 oppure 0165 41450, www.fondazionemusicaevda.it).

Aosta, 25 ottobre 2017.

Il Presidente
Anna Maria Alessandra Merlo